

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 227 del 20 maggio 1981 con la quale si approvava il Regolamento Comunale per i servizi funebri e del cimitero;

Ritenuto di apportare al suddetto Regolamento le modifiche necessarie per definire le modalità di sepoltura dei nati morti o prodotti abortivi, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/90 N. 285, che all'articolo 7 recita:

"1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1938 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto."

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto dell'insussistenza di rilievo contabile del presente atto;

Preso atto della relazione dell'assessore Mazza e del dibattito che ne è seguito, come riportato nel verbale della seduta;

Con voti favorevoli 14 e 3 contrari (i consiglieri Tonti di R.C., Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), espressi in forma palese dai 17 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Bondi della Coal. Arcobaleno, Carli di A.N. e Bulletti di P.C.A.C.,

DELIBERA

- di recepire l'articolo 50 e l'articolo 7 del D.P.R. 10/09/90 N. 285 come sopra illustrato, apportando le modifiche ad alcuni articoli del vigente Regolamento Comunale per i servizi funebri e del cimitero, che vengono ad avere la seguente formulazione:

CAPO IV

Art. 30 - Ammissione al cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme di persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, nonché le salme di coloro che erano

legati al legittimo richiedente la concessione dai seguenti gradi di parentela: genitori, coniugi, figli.

I nati morti ed i prodotti del concepimento. (Comma aggiunto in virtù dell'art. 50 del D.P.R. 285/90)

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra indicate.

CAPO V

Art. 31 - Vari tipi di sepoltura

Le sepolture possono essere per inumazione o tumulazione a seconda che le medesime avvengano in fosse oppure in opere murarie quali: loculi, nicchie, tombe di famiglia.

Le sepolture possono essere inoltre comuni e private.

(I commi che seguono sono aggiunti in virtù dell'art. 7 del D.P.R. 285/90):

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1938 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.